

Repertorio n. 15223

Raccolta n. 11472

**Atto costitutivo di fondazione
costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice
Civile ed ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il
"Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS")**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventiquattro
il giorno otto del mese di ottobre.

- 8 ottobre 2024 -

In Palermo, nel mio ufficio secondario sito in Piazza
Francesco Crispi n.1.

Davanti a me, Dr. **Valerio Bonomo**, notaio in Carini, con
studio in Corso Italia n.134, iscritto al Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese, assistito dai
testimoni, signori:

- Mannara Claudia, nata a Palermo il giorno 28 giugno 1984 e
residente in Palermo, via Ruggero **Marturano** n.32;
- Ciani Davide, nato a Palermo il giorno 14 maggio 1976 e
residente in Palermo, piazza Unità d'Italia n.4, aventi i
requisiti di legge, come dichiarano,

sono presenti

- **GIAMBRUNO Salvatore**, nato a Palermo il giorno 10 ottobre
1969, residente in Palermo, via Poggio Ridente n.8, codice
fiscale: GMB SVT 69R10 G273D;
- **GIAMBRUNO Giulio**, nato a Palermo il giorno 6 agosto 1998,
residente in Palermo, via Poggio Ridente n.8, codice fiscale:
GMB GLI 98M06 G273C;
- **GIAMBRUNO Chiara**, nata a Palermo il giorno 2 febbraio 2001,
residente in Palermo, via Nicolò Garzilli n.17, codice
fiscale: GMB CHR 01B42 G273V.

**Detti comparenti, cittadini italiani per come dichiarano,
della cui identità personale io notaio sono certo, in virtù
del presente atto convengono e stipulano quanto segue.**

Articolo 1 - I signori **Giambruno Salvatore**, **Giambruno Giulio**
e **Giambruno Chiara**, costituiscono, anche ai sensi del d.lgs.
3 luglio 2017, n. 117 (in appresso anche il "CTS") la
fondazione denominata **"FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - Ente del
Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE ROBERTA
MUCERA - ETS"** (d'ora innanzi anche la "Fondazione").

La Fondazione si ispira ai valori ed applica i principi del
Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo
disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e
dal Codice Civile.

La Fondazione è disciplinata, oltre che dal codice del terzo
settore, dal codice civile, e da ogni altra normativa
applicabile, di natura primaria o secondaria, (d'ora innanzi
anche la "Normativa Applicabile"), dallo **statuto** (d'ora
innanzi lo "Statuto") contenuto nel documento che si allega
al presente atto segnato di lettera **"A"** e recante le norme
che disciplinano il funzionamento della Fondazione.



NF|Notai

**Dario RICOLO
Valerio BONOMO
Stefano PUGLISI
Carmelo DI VITALE
Marta CIMINO
Alessandro FONTANA**

Articolo 2 - La fondazione ha sede legale in **Palermo**, via Poggio Ridente n.8.

Essa potrà aprire sedi secondarie, succursali e filiali in tutto il territorio regionale, nazionale ed estero previa delibera dell'organo amministrativo.

Articolo 3 - La fondazione è costituita a tempo indeterminato. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Articolo 4 - La Fondazione Roberta Mucera ai sensi dell'art.5 del DLGS 117/2017 potrà esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca medico scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione dalla dipendenza dalle droghe, della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

z) gestione e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare la Fondazione Roberta Mucera potrà esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con obiettivo principale la promozione della salute e della prevenzione. Particolare attenzione e focalizzazione sarà posta sulle patologie oncologiche, attraverso la progettazione e realizzazione di iniziative e attività destinate a migliorare la salute e il benessere delle comunità, anche mediante lo sviluppo di servizi/soluzioni innovative abilitate da driver tecnologici.

1) Interventi e prestazioni sanitarie e socio -sanitarie;

Organizzare e gestire iniziative itineranti e ambulatoriali per lo screening di malattie oncologiche, inclusi esami diagnostici (es. mammografie, esami della prostata) e comunque orientati alla prevenzione e/o cura di altre patologie, pianificate e strutturate in linea con i bisogni territoriali della collettività, rispondendo alle carenze di povertà sanitaria con particolare attenzione alle famiglie indigenti e bisognose.

Scopo della Fondazione saranno inoltre:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

2) Prevenzione e Welfare Aziendale:

Diffondere pratiche di prevenzione sanitaria anche all'interno di aziende moderne, contribuendo a un ambiente lavorativo più sano e consapevole.

Supportare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

3) Formazione universitaria e post-universitaria Accordi di partnership e Collaborazioni;

Ricerca e formazione extra-scolastica;

Ricerca scientifica e medica di particolare interesse sociale;

Istruzione e formazione professionale

Educare e Sensibilizzare, collaborando con Scuole di ogni ordine e grado nonché Università, per diffondere la cultura della prevenzione sanitaria a partire dal target dei giovani, anche in materia di dipendenze.

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione dalla dipendenza dalle droghe, della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Progettare, organizzare e gestire corsi e seminari destinati a studenti, famiglie e comunità per promuovere stili di vita sani.

Offrire opportunità di formazione continua per professionisti (aggiornamento professionale) del settore sanitario e sociale.

Scopo della Fondazione saranno inoltre:

- Interventi in materia di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4) Tutela e salvaguardia dell'Ambiente;

Promuovere la sostenibilità e la protezione dell'ambiente attraverso un approccio multidimensionale che coinvolge educazione, conservazione, politiche, ricerca e supporto alle comunità locali, e comunque finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica.

Scopo della Fondazione saranno inoltre:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

5) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

Progettazione e gestione di interventi in materia di:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale o religioso;

- Alloggio sociale;

- Beneficenza e sostegno a distanza;

- Promozione e tutela dei diritti umani

Promuovere l'ospitalità e l'inclusione sociale di fasce fragili della popolazione, garantendo che le opportunità di accoglienza siano estese anche a gruppi vulnerabili, o persone meno abbienti.

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

6) Attività di Fundraising in tutte le sue specialità e finanziamenti;

Per raggiungere i suoi obiettivi, la Fondazione svolge attività di fundraising nelle sue diverse modalità oltre a sviluppare e gestire progetti specifici in linea con le finalità ed il raggiungimento dello scopo sociale utili a garantire la sostenibilità delle attività della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 7 del DLgs 117/2017 potrà organizzare Campagne di Raccolta Fondi e/o eventi di beneficenza quali ad esempio cene di gala, aste e altre iniziative per raccogliere fondi, donazioni;

Partnership Accordi e/o Collaborazioni con aziende, enti pubblici, enti non profit per ottenere sponsorizzazioni, finanziamenti e donazioni;

Promuovere donazioni e lasciti testamentari a favore della Fondazione.

La Fondazione Roberta Mucera si impegna a operare con trasparenza ed efficacia, garantendo il coinvolgimento delle comunità locali per il miglioramento continuo dei servizi offerti.

La Fondazione Roberta Mucera, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività generali, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, così come previsto dall'articolo 6 del DLGS 117/2017.

Articolo 5 - La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dai fondatori.

Essi durano in carica anni 5 ((cinque) con scadenza all'approvazione del bilancio del quinquennio, sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni momento dai Fondatori con decisione assunta a maggioranza.

Articolo 7 - A comporre il primo Consiglio di Amministrazione sono chiamate le signore:

- **PALUCCI Gabriella**, nata a Foggia il giorno 24 gennaio 1972, che viene eletta alla carica di Presidente;
- **BARBIERI Cecilia**, nata a Milano il giorno 12 gennaio 1972, che viene eletta alla carica di Vice Presidente Vicario;
- **Giambruno Chiara**, che viene eletta alla carica di Tesoriere.

Articolo 8 - Viene nominata quale Organo di controllo monocratico, la dottoressa Grestini Alessandra, nata a Roma il 7 ottobre 1970, codice fiscale GRS LSN 70R47 H501Q, iscritta all'Ordine al n.004446 ed al Registro dei Revisori legali al n.137198.

Articolo 9 - Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dalla prima dotazione effettuata dai componenti **Giambruno Salvatore, Giambruno Giulio e Giambruno Chiara**, i quali conferiscono nella fondazione la somma di **euro 30.000,00 (trentamila/00)** mediante nn.2 (due) versamenti effettuati sul mio conto corrente dedicato avente codice IBAN IT IT72B0503443212000000004120 a mezzo bonifico bancario, rispettivamente, di euro 20.000,00 disposto sulla Banca Credem e di euro 10.000,00 disposto sulla Banca Mediolanum, entrambi con valuta in data 8 ottobre 2024.

Articolo 10 - Spese del presente e sue conseguenziali a carico della fondazione.

Il presente atto trattandosi di costituzione di fondazione che persegue finalità di cui al D. Lgs n.117/2017, ai sensi dell'art.82 del citato Decreto, è esente dall'imposta di registro.

ATTESTAZIONE

Io sottoscritto **notaio Valerio Bonomo** notaio in Carini, con studio in Corso Italia n.134, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese, premesso che:

- con il presente atto è stata costituita la fondazione di cui sopra;
- il patrimonio iniziale dell'ente, che ammonta ad euro 30.000,00 (trentamila/00), è stato apportato in denaro mediante nn.2 (due) versamenti effettuati sul mio conto corrente dedicato avente codice IBAN IT IT72B0503443212000000004120 a mezzo bonifico bancario,

rispettivamente, di euro 20.000,00 disposto sulla Banca Credem e di euro 10.000,00 disposto sulla Banca Mediolanum, entrambi con valuta in data 8 ottobre 2024;

attesto

la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art.22, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente agli allegati, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e approvato.

Consta l'atto di quattro fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e da me completato a mano nelle prime quindici facciate oltre la presente sin qui.

Viene firmato a margine e sottoscritto a norma di legge alle ore dodici e minuti quaranta (12.40).

Salvatore Giambruno - Giulio Giambruno - Chiara Giambruno -
Claudia Mannara - Davide Ciani - Valerio Bonomo Notaio

Copia conforme all'originale registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 9 ottobre 2024 al n.32121-1T, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Carini 9 ottobre 2024

Allegato "A" al n.di Rep.15223 e n. di Racc.11472

STATUTO DI FONDAZIONE

Art. 1 - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") la Fondazione denominata "**FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - Ente del Terzo Settore**", in breve anche "**FONDAZIONE ROBERTA MUCERA - ETS**".

Art. 2 - SCOPO

La Fondazione Roberta Mucera ai sensi dell'art.5 del DLGS 117/2017 potrà esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca medico scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione dalla dipendenza dalle droghe, della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

z) gestione e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 3 - OGGETTO

In particolare la Fondazione Roberta Mucera potrà esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con obiettivo principale la promozione della salute e della prevenzione. Particolare attenzione e focalizzazione sarà posta sulle patologie oncologiche, attraverso la progettazione e realizzazione di iniziative e attività destinate a migliorare la salute e il benessere delle comunità, anche mediante lo sviluppo di servizi/soluzioni innovative abilitate da driver tecnologici.

1) Interventi e prestazioni sanitarie e socio -sanitarie;

Organizzare e gestire iniziative itineranti e ambulatoriali per lo screening di malattie oncologiche, inclusi esami diagnostici (es. mammografie, esami della prostata) e comunque orientati alla prevenzione e/o cura di altre patologie, pianificate e strutturate in linea con i bisogni territoriali della collettività, rispondendo alle carenze di povertà sanitaria con particolare attenzione alle famiglie indigenti e bisognose.

Scopo della Fondazione saranno inoltre:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,

sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

2) Prevenzione e Welfare Aziendale:

Diffondere pratiche di prevenzione sanitaria anche all'interno di aziende moderne, contribuendo a un ambiente lavorativo più sano e consapevole.

Supportare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

3) Formazione universitaria e post-universitaria Accordi di partnership e Collaborazioni;

Ricerca e formazione extra-scolastica;

Ricerca scientifica e medica di particolare interesse sociale;

Istruzione e formazione professionale

Educare e Sensibilizzare, collaborando con Scuole di ogni ordine e grado nonché Università, per diffondere la cultura della prevenzione sanitaria a partire dal target dei giovani, anche in materia di dipendenze.

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione dalla dipendenza dalle droghe, della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Progettare, organizzare e gestire corsi e seminari destinati a studenti, famiglie e comunità per promuovere stili di vita sani.

Offrire opportunità di formazione continua per professionisti (aggiornamento professionale) del settore sanitario e sociale.

Scopo della Fondazione saranno inoltre:

- Interventi in materia di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4) Tutela e salvaguardia dell'Ambiente;

Promuovere la sostenibilità e la protezione dell'ambiente attraverso un approccio multidimensionale che coinvolge educazione, conservazione, politiche, ricerca e supporto alle comunità locali, e comunque finalizzate alla salvaguardia

della salute pubblica.

Scopo della Fondazione saranno inoltre:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

5) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

Progettazione e gestione di interventi in materia di:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale o religioso;

- Alloggio sociale;

- Beneficenza e sostegno a distanza;

- Promozione e tutela dei diritti umani

Promuovere l'ospitalità e l'inclusione sociale di fasce fragili della popolazione, garantendo che le opportunità di accoglienza siano estese anche a gruppi vulnerabili, o persone meno abbienti.

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

6) Attività di Fundraising in tutte le sue specialità e finanziamenti;

Per raggiungere i suoi obiettivi, la Fondazione svolge attività di fundraising nelle sue diverse modalità oltre a sviluppare e gestire progetti specifici in linea con le finalità ed il raggiungimento dello scopo sociale utili a garantire la sostenibilità delle attività della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 7 del DLgs 117/2017 potrà organizzare Campagne di Raccolta Fondi e/o eventi di beneficenza quali ad esempio cene di gala, aste e altre iniziative per raccogliere fondi, donazioni;

Partnership Accordi e/o Collaborazioni con aziende, enti pubblici, enti non profit per ottenere sponsorizzazioni, finanziamenti e donazioni;

Promuovere donazioni e lasciti testamentari a favore della Fondazione.

La Fondazione Roberta Mucera si impegna a operare con trasparenza ed efficacia, garantendo il coinvolgimento delle comunità locali per il miglioramento continuo dei servizi offerti.

La Fondazione Roberta Mucera, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività generali, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, così come previsto dall'articolo 6 del DLGS 117/2017.

Art. 4 - SEDE

4.1 La Fondazione ha la sede legale in **Palermo**, via Poggio

Ridente n.8.

La Fondazione potrà costituire altre sedi operative e altre a sedi di coordinamento o strutture dedicate alla ricerca in specifici campi disciplinari.

Art. 5 - DURATA ED ESTINZIONE

5.1 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato e si estingue per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinata, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un liquidatore, il quale dovrà procedere alle operazioni di liquidazione, e provvedere quindi a devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altri enti operanti nel terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS così come disposto dall'Art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - PATRIMONIO e RISORSE

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito:

dal contributo in denaro conferito dai Fondatori all'atto della costituzione, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00, dai beni mobili ed immobili, o comunque dalle elargizioni in genere, che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, specificamente destinati al suo patrimonio;

da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, specificamente destinati al suo patrimonio;

da eventuali entrate, apporti, introiti o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio di Amministrazione disponga di destinare a incremento del patrimonio.

6.2 La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini:

dai proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al capo precedente;

dai beni mobili ed immobili, o comunque dalle elargizioni in genere, che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che non siano specificamente destinati al suo patrimonio;

da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, che non siano specificamente destinati al suo patrimonio;

da eventuali entrate, apporti o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi

derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio di Amministrazione non abbia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
dalle eventuali riconversioni del patrimonio di cui al capo precedente, attuate dietro motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori;
dagli introiti di qualsiasi tipo conseguiti per effetto dell'attività di Fondazione;
dagli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incrementare il suo patrimonio.

6.3 La Fondazione può svolgere, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

6.4 La Fondazione destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 7 - PARTECIPANTI

7.1 I Partecipanti della Fondazione si dividono in:

Fondatori;
Sostenitori;
Ordinari;
Onorari.

7.2 I Partecipanti della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

Art. 8 - PARTECIPANTI FONDATORI

8.1 Sono Partecipanti Fondatori, o più brevemente **Fondatori**, i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione.

8.2 I Fondatori promuoveranno i programmi della Fondazione a livello nazionale e internazionale e si adopereranno, altresì, per attrarre fondi, anche da investitori privati.

Art. 9 - PARTECIPANTI SOSTENITORI

9.1 Sono Partecipanti Sostenitori, o più brevemente **Sostenitori**, gli Enti pubblici e privati nonché le Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, ai quali sia stata attribuita tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione a seguito di valutazione e accettazione della domanda da loro presentata al Presidente della Fondazione. Il giudizio del Consiglio di Amministrazione è insindacabile.

9.2 I Sostenitori, condividendo gli scopi della Fondazione,

si impegnano a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

9.3 La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni, stabilito all'atto dell'ammissione.

Art. 10 - PARTECIPANTI ORDINARI

10.1 Sono Partecipanti Ordinari della Fondazione, o più brevemente **Ordinari**, tutte le persone fisiche che svolgono attività documentata nel campo delle aree delle Scienze riportate nell'art.2 dello statuto, ai quali sia stata attribuita tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione dopo valutazione e accettazione della domanda da loro presentata al Presidente della Fondazione. Il giudizio del Consiglio di Amministrazione è insindacabile.

10.2 Gli Ordinari condividono gli scopi della Fondazione e si impegnano a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni, stabilito all'atto dell'ammissione.

10.3 Gli Ordinari possono proporre ricerche scientifiche alla Fondazione. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ritenga che lo studio proposto sia fattibile e di interesse, e quindi decida di realizzarlo provvedendo alla sua conduzione, gli Ordinari proponenti ne assumono il ruolo di "Principal Investigator".

Per la valutazione dello studio il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare anche la fattibilità economica dello stesso. A tal fine il proponente dovrà previamente identificare le risorse necessarie per lo svolgimento dello studio, nonché predisporre un dettagliato budget dei costi. Una volta che lo studio e la sua copertura economica vengano approvati dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà assolvere ai diversi impegni economici rientranti nella autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione, senza ulteriori specifici atti autorizzativi, purché le entrate procedano come indicato dal proponente, e/o i costi rispettino il budget presentato.

Ulteriori modalità operative potranno essere meglio definite da uno o più regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - PARTECIPANTI ONORARI

11.1 Sono Partecipanti Onorari della Fondazione, o più brevemente **Onorari**, tutte le persone fisiche e giuridiche che

abbiano apportato contributi di alto livello allo sviluppo o alla diffusione delle Scienze di cui all'art 2. Tale qualifica è assunta dal Consiglio di Amministrazione, e si perfeziona con l'accettazione da parte del nominato Partecipante.

Art. 12 - ESCLUSIONE E RECESSO

12.1 Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Partecipanti per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
- mancato adempimento alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

12.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

12.3 I Fondatori non possono mai essere esclusi, fatta salvo il rispetto di disposizioni inderogabili di legge.

12.4 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e, se comunicato entro i suddetti termini, ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Se comunicato oltre i suddetti termini ha effetto con lo scadere dell'anno successivo.

Nel caso di ruoli chiave nella conduzione degli eventuali studi di cui siano "Principal Investigator" (PI) e affini, una volta ricevuta la comunicazione di recesso nei tempi previsti, sarà compito del Consiglio di Amministrazione ridefinire i ruoli.

12.5 L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso.

In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato

il recesso.

Art. 13 - ORGANI

13.1 Sono organi della Fondazione:

l'Assemblea dei Partecipanti;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Tesoriere e il Segretario;

l'Organo di Controllo, se nominato;

il Revisore legale, se nominato;

l'Organo di vigilanza, se nominato;

il Comitato Scientifico, se nominato.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

14.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti (Fondatori, Sostenitori, Ordinari e Onorari) in essere al momento della riunione, ognuno dei quali ha diritto all'elettorato attivo e passivo; ogni partecipante ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

14.2 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

esprime pareri consultivi sull'indirizzo delle linee generali dell'attività della Fondazione ogni qualvolta richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

E' convocata almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere e sottoscrivere, con il presidente dell'Assemblea, il verbale delle operazioni e lavori assembleari.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei Partecipanti, con specifica indicazione degli argomenti da trattare, sempreché rientrino nelle competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di tutti i Fondatori, e della maggioranza dei Sostenitori, Ordinari e Onorari; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione deve essere successiva di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla prima convocazione.

L'Assemblea si intende regolarmente costituita, anche senza preavviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei Partecipanti, e almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e un membro dell'Organo di Controllo interno, e nessuno dei Partecipanti si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

14.3 L'avviso di convocazione, indicante luogo, data, ora ed ordine del giorno, è trasmesso mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta

elettronica, etc.), ed è inviato o consegnato almeno sette giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso verrà spedito o trasmesso ad uno dei recapiti che il Partecipante dovrà specificare all'atto della sua accettazione. I Partecipanti sono tenuti a dare comunicazione della successiva variazione dei propri recapiti.

14.4 E' ammessa la possibilità che l'Assemblea possa svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione - anche visionando e scambiando documenti - ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso l'adunanza si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CdA)

15.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

3 (tre) o 5 (cinque consiglieri compreso il Presidente, nominati in sede di costituzione;

eventuali ulteriori consiglieri cooptati dai membri nominati in sede di costituzione, fino ad un massimo di tre.

15.2 I membri nominati in sede di costituzione rimarranno in carica per 5 (cinque) anni, ovvero fino a revoca da parte dei Fondatori, dimissioni, permanente impedimento o decesso.

I componenti cooptati, se nominati, rimarranno in carica anch'essi 5 (cinque) anni (cinque esercizi).

I membri del CdA, pertanto, scadono in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

In tal caso i Fondatori provvedono immediatamente alla loro sostituzione con la nomina dei nuovi componenti.

I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili anche più volte così come lo sono i membri cooptati.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a mancare uno dei consiglieri nominati in sede di costituzione, il Consiglio di Amministrazione nominerà, su proposta del Presidente e con voto favorevole del Consiglio di Amministrazione nominati in sede di costituzione, un nuovo membro, che scadrà in concomitanza con gli altri membri già nominati.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati per cooptazione venga a mancare prima della scadenza del suo mandato, lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà nominare, su proposta del Presidente e con voto favorevole dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sede di

costituzione, un nuovo membro, che a sua volta rimarrà in carica per un quinquennio (cinque esercizi).

15.3 L'amministrazione della Fondazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità della Fondazione è affidata al Consiglio di Amministrazione, cui spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Fanno parte dei compiti del Consiglio di Amministrazione:
nominare il Vice Presidente Vicario e il Tesoriere della Fondazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 16;
stabilire i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2;
approvare il bilancio consuntivo;
nominare i componenti e il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico;
approvare uno o più appositi regolamenti interni, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative della Fondazione;
nominare l'organo di controllo e l'organismo di Vigilanza ove ritenuto opportuno e/o necessario.

15.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento o assenza provvede a convocare e/o presiedere le riunioni il Vice Presidente Vicario.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, comunque di norma almeno due volte all'anno. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o lo ritenga opportuno il Presidente.

L'avviso di convocazione, contenente data, luogo ed ora della convocazione, oltre all'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, è trasmesso mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica, etc.), ed è inviato o consegnato almeno cinque giorni - riducibili a due in caso di urgenza - prima di quello fissato per l'adunanza, e deve essere recapitata anche ai componenti dell'Organo di controllo interno, se istituito.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque regolarmente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio, nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e sia presente almeno un componente dell'Organo di controllo interno, se istituito.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia

il numero dei suoi componenti presenti. La seconda convocazione deve essere successiva di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla prima convocazione.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti e purché anche con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri nominati in sede di costituzione presenti. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

Nel caso di scioglimento e di modifiche del presente Statuto è tuttavia richiesta anche la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

15.5 E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione - anche visionando e scambiando documenti - ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso l'adunanza si intende tenuta nel luogo ove si trovano contemporaneamente chi presiede la riunione ed il Segretario.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o ad alcuni di essi, può essere riconosciuto dai Fondatori, un compenso.

Ai Fondatori ed ai membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere conferiti specifici incarichi, anche retribuiti, funzionali al perseguimento dello scopo sociale della Fondazione.

Art. 16 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE VICARIO, TESORIERE E SEGRETARIO

16.1 Presidente. È nominato originariamente in sede di costituzione, e successivamente dal Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri nominati in sede di costituzione. Rimane in carica fino a dimissioni, permanente impedimento o decesso.

La rappresentanza della Fondazione - di fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici) nonché la firma sociale (compresa la facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente; la rappresentanza spetta pure a quegli altri Consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 15, nei limiti dei poteri così delegati.

16.2 Il Presidente può assumere, riferendone al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di qualunque genere, anche arbitrali.

Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere a incassi e pagamenti.

16.3 Vice Presidente Vicario. È nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e resta in carica cinque anni se è consigliere nominato in sede di costituzione, fino al termine del suo mandato di consigliere negli altri casi. La sua carica è rinnovabile una o più volte.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente Vicario. Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente Vicario fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

16.4 Tesoriere. È nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e resta in carica cinque anni se consigliere nominato in sede di costituzione, fino al termine del suo mandato di consigliere negli altri casi. La sua carica è rinnovabile una o più volte.

Il Tesoriere gestisce le disponibilità economiche della Fondazione e può, anche disgiuntamente dal Presidente, aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere a incassi e pagamenti, e redigere il bilancio consuntivo annuale, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

16.5 Segretario. Può essere nominato il segretario e può anche essere esterno rispetto al Consiglio di Amministrazione.

La sua nomina spetta al Presidente, che si avvarrà del suo ausilio. Resta in carica per cinque anni, salvo che il mandato del Presidente termini prima del quinquennio: in tal caso viene a scadenza nello stesso momento anche il mandato del Segretario. La sua carica è rinnovabile una o più volte.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

17.1 La Fondazione può nominare un Organo di controllo monocratico oppure collegiale formato da tre componenti, aventi i requisiti di cui all'art. 2397 co 2 e all'art. 2399 cc.

L'Organo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il numero e - nel caso l'Organo sia composto da tre sindaci - ne designa il Presidente; dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Nel caso di cessazione di un componente dell'Organo durante il mandato, il Comitato Tecnico Scientifico provvede al suo reintegro. Il nuovo componente rimane in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del componente che egli ha sostituito.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo assiste senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - ORGANO MONOCRATICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenesse opportuno, può nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o anche conferire l'incarico di revisione all'Organo di Controllo qualora tutti i suoi membri siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Art. 19 - ORGANO DI VIGILANZA

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenesse opportuno, ovvero nei casi previsti, può nominare un Organo di Vigilanza che si occupi di verificare il corretto perseguimento dello scopo della Fondazione.

Art. 20 - ESERCIZI E BILANCIO.

20.1 L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio avrà comunque termine al 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione è costituita.

Il Consiglio di Amministrazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale predispose il bilancio d'esercizio, redatto ai sensi della normativa applicabile.

Art. 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO

21.1 Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge e lo scioglimento della Fondazione potranno essere decise dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il quorum specificato nell'art. 15 del presente statuto, previo consenso unanime dei Fondatori.

Art. 22 - LIBRI SOCIALI

22.1 Le riunioni e le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo interno, debbono essere trascritte su uno o più appositi libri.

La Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Amministrazione;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;

c) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

d) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Vigilanza, se nominato.

22.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

22.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'Organo di controllo, i quali possono estrarne copie.

22.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'organo di controllo.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

23.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

23.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Palermo.

23.3. L'Arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

23.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

24.1 Per quanto espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica di fondazione, nonché le norme di legge vigenti in materia ed, in particolare di quanto previsto dal D.Lgs n.117/2017.

Salvatore Giambruno - Giulio Giambruno - Chiara Giambruno -
Claudia Mannara - Davide Ciani - Valerio Bonomo Notaio